

Carrara, 20 settembre 2010
DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER AMMINISTRATORI

Con circolare del 31 maggio 2008 segnalammo che l' Agenzia delle Entrate era per la prima volta intervenuta nella specifica materia con risoluzione ⁽¹⁾ 211/E del 22 maggio 2008, statuendo peraltro che la deducibilità del trattamento di fine mandato per gli amministratori è consentita soltanto se l' indennità risulta da *atto in data certa anteriore all' inizio del rapporto*.

Sul tema ritorna ora Il Sole 24 Ore del 25 giugno scorso che, con articolo a firma Riccardo Giorgetti e Benedetto Santacroce, così introduce la questione: *“Le indennità di fine mandato ...rischiano di non essere deducibili se la delibera assembleare non è stata autenticata dal notaio o depositata presso il registro delle imprese”*. Per poi ricordare più avanti che *“L' interpretazione letterale delle due norme ⁽²⁾ aveva fatto sorgere molti dubbi...: la certezza appariva infatti necessaria ai fini della tassazione separata per l' amministratore, ma non anche per il riconoscimento del costo per la società...”*

L' articolo così conclude: *“Questi dubbi sono stati risolti dall' amministrazione finanziaria con la risoluzione 211/E del 2008, con la quale l' Agenzia ha specificato che la deduzione del relativo costo...spetta solamente nei riguardi di quelle indennità risultanti da un atto avente data certa anteriore all' inizio del rapporto”*.

A dir la verità la risoluzione in parola non offre particolari spunti interpretativi. Si tratta infatti della risposta data ad una società che, pur dichiarandosene convinta, *“...ha chiesto di sapere se gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato...possano essere dedotti dal reddito d' impresa ai sensi dell' art. 105 T.U.I.R...”*. E la risposta, dopo aver osservato che l' art. 105 prende in considerazione le indennità di cui all' art. 17, è che *“...il rinvio a quest' ultima disposizione debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che per i*

¹ E non con “circolare”, come si era creduto in un primo momento.

² Si tratta degli artt. 105 e 17 del TUIR (il testo unico delle imposte dirette).

rapporti che non soddisfano tale condizione viene meno la deducibilità del relativo accantonamento...”.

Come si vede la risoluzione non interviene su un tema: se il diritto all' indennità sussista in ogni caso quando è già genericamente previsto dallo statuto (che è atto pubblico, ovviamente anteriore all' inizio del rapporto con l' amministratore), o se si debba invece far riferimento alla delibera che fissa la specifica misura spettante a quell' amministratore.

In assenza di precisazioni (la risoluzione 211/E parla sempre di “*diritto all' indennità*” senza ulteriori commenti) la prima ipotesi non appare del tutto peregrina. Tanto che in un riquadro a corredo dell' articolo menzionato Il Sole scrive: “*Se l' indennità di fine mandato non è stata prevista dallo statuto sociale in sede di costituzione della società, per soddisfare il requisito della “data certa” anteriore all' inizio del rapporto così come richiesto dalla risoluzione 211/E/2008, occorre che gli amministratori in carica si dimettano per poter essere rinominati nella medesima assemblea con la quale si prevede, in loro favore, la corresponsione del Tfm*” (il trattamento di fine mandato). Insomma, ci vuole l' assemblea soltanto se lo statuto non prevede la possibilità di assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato. In effetti nessuno statuto ha mai precisato la esatta misura dei compensi.

La questione perciò è tutt' altro che risolta. Sugeriamo tuttavia di leggere la risoluzione 211/E in chiave estremamente restrittiva, atteso che gli accantonamenti sono spesso di misura importante, tale cioè da generare – se negata la loro deducibilità – un ugualmente importante carico tributario.

Provvederemo comunque ad un controllo della Vostra specifica posizione sotto questo profilo per poi proporVene le eventuali modifiche prima di fine anno.

Confidando di essere stati chiari, restiamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/CIR10-CIR/POR

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili